

Assicurazione Multirischi per piccole medie imprese

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Impresa di Assicurazioni: Aviva Italia S.p.A.

Prodotto "Aviva Valore Business"

Data di realizzazione 01.01.2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Aviva Italia S.p.A. Via A. Scarsellini 14 – 20161 Milano – Tel: +39 02 2775.1
Numero Verde: 800 114.433 sito internet: www.aviva.it PEC: aviva_italia_spa@legalmail.it

Aviva Italia S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva.

Sede legale e sede sociale in Italia - via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano – recapito telefonico 02.2775.1 - sito internet www.aviva.it – casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it per gli aspetti relativi alle informazioni sulle garanzie del contratto assicurativo e per la parte riguardante i sinistri.

L'Impresa di Assicurazione è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n.247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n.2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n.128 del 03/06/2004) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00091 - Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a 162.118.707€ di cui il Capitale Sociale ammonta a 45.684.400€ e le Riserve Patrimoniali a 104.410.151€.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio dell'Impresa di Assicurazione stessa è pari al 148%.

L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 329%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito internet www.aviva.it.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

LINEA PATRIMONIO

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, si precisa che vi sono Condizioni di Assicurazione specifiche per la parte Linea Patrimonio, a seconda del Settore di appartenenza dell'attività assicurata, ovvero:

- Settore Business (aziende che operano nel commercio, nel turismo e ristorazione, uffici e liberi professionisti);
- Settore Impresa (aziende che operano nell'industria e artigianato) e Agricoltura.

Il Contraente può richiamare e rendere operante una o più delle seguenti garanzie opzionali, in base al proprio settore di appartenenza.

SETTORE BUSINESS

INCENDIO

L'Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:

- ✓ Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonora
- ✓ Caduta di aeromobili
- ✓ Fumo, gas, vapori
- ✓ Guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate

- ✓ Azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici
- ✓ Caduta di ascensori
- ✓ Urto di veicoli stradali o natanti
- ✓ Atti vandalici e dolosi
- ✓ Eventi atmosferici, compresi il sovraccarico di neve, gelo che provochi la rottura di impianti e tubazioni in genere, danni a tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati, da grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibro/cemento
- ✓ Infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo
- ✓ Acqua condotta
- ✓ Perdita del combustibile
- ✓ Incendio, esplosione e scoppio del contenuto quando si trova temporaneamente in deposito, riparazione o lavorazione presso terzi
- ✓ Incendio, esplosione e scoppio del contenuto durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati
- ✓ Danni materiali e diretti alle merci trasportate, inerenti l'attività dichiarata a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada
- ✓ Perdita o distruzione di denaro e valori, in conseguenza di un rischio assicurato dalla presente sezione
- ✓ Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti
- ✓ Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro

Nel caso in cui il Contraente sia locatario dei locali ove si svolge l'attività assicurata, è possibile attivare la garanzia Rischio Locativo, in alternativa alla partita Fabbricato, come segue:

Rischio Locativo

Nei casi di responsabilità dello stesso ai sensi del codice civile, l'Impresa di Assicurazione risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali da sinistro indennizzabile ai sensi del presente Settore.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Esclusione dei danni causati da atti vandalici ed eventi atmosferici	È possibile escludere dalla partita Incendio Fabbricato e Contenuto i danni causati da atti vandalici ed eventi atmosferici, con conseguente riduzione del premio
Franchigia su tutte le garanzie della Sezione Incendio	È possibile inserire una franchigia di € 500,00 per tutte le garanzie previste nella Sezione Incendio. Nel caso in cui ci fossero garanzie con una franchigia e/o scoperto inferiore, verrà applicata quella di € 500,00, mentre nel caso in cui le garanzie prevedessero una franchigia e/o scoperto superiore, si applicherà quella prevista per la singola garanzia. Tale limitazione prevede uno sconto del premio
Garanzia limitata per il fabbricato	È possibile limitare la garanzia Incendio ai soli danni da: incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonora, caduta di aeromobili, veicoli spaziali, fumo, gas e vapori, guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni alle cose assicurate. Tale limitazione prevede uno sconto del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Garanzia eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici	È possibile estendere la garanzia Eventi atmosferici ai pannelli solari e/o fotovoltaici fino alla concorrenza € 20.000,00 a valore intero, con applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 500,00. I pannelli solari devono essere conformi ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 12975 e 12976 e successive modifiche; i pannelli fotovoltaici devono essere conformi ai requisiti UNI EN 61215 e successive modifiche. Tale estensione prevede un aumento del premio
Garanzia eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici	È possibile estendere la garanzia Eventi atmosferici ai pannelli solari e/o fotovoltaici fino alla concorrenza € 20.000,00 a primo rischio assoluto, con applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 500,00. I pannelli solari devono essere conformi ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 12975 e 12976 e successive modifiche; i pannelli fotovoltaici devono essere conformi ai requisiti UNI EN 61215 e successive modifiche. Tale estensione prevede un aumento del premio

Flottante stagionale	<p>È possibile aumentare la partita merci di € 50.000,00 rispetto alla somma assicurata limitatamente ai periodi dal 01/11 al 31/01 e dal 30/06 al 30/09.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio</p>
Garanzia eventi atmosferici per veicoli posti all'aperto (valida solo per Autosaloni)	<p>È possibile estendere la garanzia Eventi atmosferici, ai veicoli posti all'aperto, costituenti merci, compresi i veicoli intestati al Contraente purché riconducibili all'attività assicurata, situati nell'area circostante il rischio oggetto dell'assicurazione. La garanzia è prestata con una franchigia di € 500,00 per ciascun veicolo. Non verrà indennizzato importo superiore al 30% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 10.000,00 per singolo veicolo ed € 40.000,00 per sinistro e anno.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio ed aumento massimo della somma assicurata di € 40.000,00.</p>

FURTO

L'Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto posto nell'ubicazione assicurata indicata in polizza o nelle relative dipendenze (purché situate nella medesima ubicazione assicurata) purché l'autore del fatto si sia introdotto nei locali assicurati:

- ✓ Con violazione delle difese esterne mediante rottura o scasso dei mezzi di protezione e chiusura
- ✓ Con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili
- ✓ Con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione – l'Assicurazione vale fino alle ore 24:00 del terzo giorno successivo alla denuncia.
- ✓ Per via diversa da quella ordinaria
- ✓ In modo clandestino
- ✓ Attraverso maglie di inferriate fisse o serrande mobili con rottura del vetro retrostante
- ✓ Durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 08:00 e le ore 24:00
- ✓ Durante l'orario di apertura al pubblico
- ✓ Mediante l'utilizzo di ponteggi

Inoltre, sono indennizzabili i danni verificatisi in occasione di:

- ✓ Furto commesso o agevolato da dipendenti dell'Assicurato
- ✓ Furto commesso utilizzando, per l'asportazione degli enti assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza
- ✓ Furto di merci contenute in vetrine e/o bacheche purché di vetro antisfondamento, nonché quelle contenute in distributori automatici per la vendita di merci, purché stabilmente fissati all'interno e all'esterno dei locali dell'esercizio
- ✓ Furto e/o rapina di merci /o attrezzature trasportate inerenti l'attività dichiarata, su automezzi non telonati di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenuti in relazione a contratti di Leasing
- ✓ Furto e/o rapina di merci durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano
- ✓ Furto e/o rapina di merci, attrezzature e arredamento quando si trovano temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi
- ✓ Rapina o estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate
- ✓ Furto di fissi e infissi e/o guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate

PORTAVALORI

La garanzia, qualora fosse richiamata, resa operante e corrisposto il relativo premio, prevede l'indennizzo per la perdita di denaro e valori avvenuti all'esterno dei locali dell'attività assicurata in conseguenza di:

- ✓ Scippo e/o rapina
- ✓ Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro
- ✓ Furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto esterno del denaro e dei valori

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Mezzi di chiusura di tipo A	<p>Qualora l'Assicurato dichiarasse che i mezzi di chiusura fossero di tipo A ovvero che le aperture verso l'esterno dei locali sono difese per tutta la loro estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Serramenti in legno pieno dello spessore di 15 mm, senza luci di sorta, o da serrande avvolgibili in ferro e/o lamiera di acciaio dello spessore minimo di 1mm, senza rivestimento, senza luci di sorta; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti o altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno.
------------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inferriate di ferro a piena sezione dello spessore di 15 mm, ancorate al muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm, oppure se non rettangolari di forma iscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400cm². <p>verrà applicata una riduzione del premio furto.</p> <p>Qualora, in caso di sinistro risultasse che i mezzi di protezione e chiusura sono difformi da quanto sopra indicato, l'Impresa di Assicurazione corrisponderà il 75% dell'indennizzo restando il 25% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.</p>
Impianto d'allarme installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.	<p>Qualora l'Assicurato dichiarasse che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ I locali sono protetti da impianto di allarme a Norme CEI, munito di registratore di funzione ed installato da ditta registrata presso l'I.M.Q. ✓ si impegna a mantenerlo in perfetta efficienza e ad attivarlo quando nei locali non vi sia presenza di persone, ✓ ha stipulato contratto di manutenzione (con ispezioni almeno semestrali) e qualsiasi operazione verrà fatta dalla ditta a cui è affidata la manutenzione, <p>verrà applicata una riduzione del premio furto.</p> <p>Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente – anche in modo parziale – l'Impresa di Assicurazione corrisponderà il 70% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.</p>
Impianto d'allarme di tipo generico	<p>Qualora l'Assicurato dichiarasse che i locali sono protetti da impianto automatico di allarme, verrà applicato uno sconto sul premio furto.</p> <p>Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente – anche in modo parziale – l'Impresa di Assicurazione corrisponderà l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.</p>
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Flottante stagionale	<p>È possibile aumentare la partita contenuto di € 10.000,00 rispetto alla somma assicurata limitatamente ai periodi dal 01/11 al 31/01 e dal 30/06 al 30/09.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio</p>
Furto di veicoli posti all'aperto (valida solo per Autosaloni)	<p>È possibile estendere la garanzia Furto, ai veicoli posti all'aperto, costituenti merci, purché l'area sia protetta e cintata e con aperture chiuse con cancelli dotati di adeguati congegni di chiusura.</p> <p>La garanzia è operante a condizione che il furto avvenga con scasso o effrazione delle recinzioni e e/o delle chiusure, che le chiavi dei veicoli siano custodite all'interno dei locali, e solo in caso di furto totale (escluso il parziale).</p> <p>Tale estensione è prestata per un massimo del 30% della somma assicurata alla partita contenuto, con il limite di € 25.000,00 per sinistro e €10.000,00 per veicolo, con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di €500,00 per sinistro.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio furto.</p>
ELETTRONICA	
<p>L'Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche da qualunque evento non espressamente escluso.</p> <p>Inoltre, si indennizzano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Onorari a periti, consulenti tecnici, ingegneri e architetti nominati ✓ Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche <p>L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>	
RESPONSABILITA' CIVILE	
<p>La Sezione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). 	

L'impresa di Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività assicurata.

- ✓ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.).
- ✓ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge e prestatori di lavoro temporaneo.
- ✓ Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 276 del 10/09/2003.

La garanzia è estesa anche alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi derivanti:

- ✓ Dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività, comprese le dipendenze, dehors, tende in genere, spazi di pertinenza, compresi parchi e alberi di alto fusto, gli impianti fissi comprese le antenne o paraboliche. Comprende i danni:
 - da mancata rimozione di neve e/o ghiaccio
 - da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogna, purché conseguenti a rottura accidentale, occlusioni di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato
- ✓ Da lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati ove è svolta l'attività, effettuati in economia e/o affidati a terzi
- ✓ Da lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati ove è svolta l'attività e comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente dei lavori
- ✓ Dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compresi i rischi derivanti dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stands
- ✓ Dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, di cartelloni pubblicitari e striscioni. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori
- ✓ Dall'uso, nell'ambito dell'ubicazione assicurata, di apparecchiature elettroniche poste a servizio del pubblico, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti l'attività
- ✓ Dall'esercizio di mense e spacci aziendali, con accesso occasionale di terzi estranei
- ✓ Dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, svolti in ambulatori, infermiere e posti di pronto soccorso siti all'interno dell'azienda
- ✓ Dallo svolgimento del servizio antincendio interno oppure dall'intervento diretto degli addetti dell'azienda per tale scopo
- ✓ Dall'organizzazione di visite guidate all'interno dell'azienda per dimostrazione di prodotti, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso terzi
- ✓ Dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti di biciclette a mezzi di trasporto a mano, sia all'interno che all'esterno delle aree occupate dall'Assicurato
- ✓ Dal possesso di cani anche da guardia compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani
- ✓ Dall'esistenza di servizio di vigilanza affidato a guardianaggio anche armato
- ✓ Dai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute

Inoltre, la garanzia è estesa ai danni:

- ✓ Diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni
- ✓ Subiti dalle merci di terzi, detenute in consegna e custodia dall'Assicurato, nel corso di operazioni di carico, scarico, sollevamento, trasporto o movimentazione
- ✓ Diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti, trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori o posteggiati negli spazi di pertinenza dell'azienda
- ✓ Conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso clienti o fornitori
- ✓ Cagionati dallo smercio delle cose vendute o consegnate, fatta eccezione per quelle derivanti da loro vizio originario. Per i generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria venduti e/o consegnati o somministrati, l'assicurazione s'intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.
- ✓ Derivanti da lavoro presso terzi, posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell'attività assicurata
- ✓ Cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli
- ✓ Derivanti alla responsabilità personale dei dirigenti, quadri e altri dipendenti, compresi familiari coadiuvanti, per danni arrecati a terzi e/o ai dipendenti, in conseguenza dello svolgimento degli incarichi loro attribuiti in qualità di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- ✓ Derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici per operazioni di carico e scarico da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti. Sono compresi l'uso e la circolazione di carrelli elevatori e muletti, esclusivamente nell'ambito delle aree private dell'azienda
- ✓ Da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza
- ✓ A cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia nei locali dell'attività assicurata
- ✓ Da distruzione e deterioramento di cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato, portate o in deposito nell'ambito dell'azienda, sempre che i fatti li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'Assicurato

- ✓ Da inquinamento conseguente a rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato, provocato da sostanze di qualsiasi natura emesse o fuoriuscite dagli stessi e che provochino contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo
- ✓ Da errato trattamento dei dati personali da parte dell'assicurato

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile di tutti i dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi (escluso l'Assicurato stesso) nello svolgimento delle loro mansioni.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Il massimale indicato in polizza è unico per sinistro e rappresenta il limite globale di esposizione dell'Impresa di Assicurazione, anche nel caso di evento interessante contemporaneamente più garanzie previste dal presente Settore.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Esclusione della responsabilità civile verso gli operai	<p>È possibile limitare la garanzia di responsabilità civile ai soli rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi.</p> <p>Tale limitazione prevede una riduzione del premio</p>
Franchigia su tutte le garanzie alla sezione di Responsabilità Civile verso Terzi	<p>È possibile applicare una franchigia di € 1.000,00 per sinistro, limitatamente ai danni alle cose.</p> <p>Nel caso in cui ci fossero garanzie con una franchigia e/o scoperto inferiore, verrà applicata quella di € 1.000,00, mentre nel caso in cui le garanzie prevedessero una franchigia e/o scoperto superiore, si applicherà quella prevista per la singola garanzia.</p> <p>Tale limitazione prevede una riduzione del premio</p>
Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione del fabbricato	<p>Premesso che la presente clausola è operante solamente in presenza della partita fabbricato assicurata a valore intero nell'ambito della Sezione Incendio, la garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza, comprese: le dipendenze, i dehors, le tende, le recinzioni e gli impianti a servizio dei fabbricati stessi.</p> <p>Qualora la presente garanzia debba essere applicata per fabbricati locati a terzi l'assicurazione vale per il Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario dell'immobile ed al locatario nella qualità di conduttore del medesimo ed inoltre gli stessi, in tale ambito, vengono considerati terzi tra loro.</p> <p>Inoltre la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempreché il Contraente stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.</p> <p>Tale limitazione prevede una riduzione del premio</p>

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

R.C. Postuma	<p>È possibile inserire la garanzia R.C. Postuma per i danni cagionati da opere dopo l'ultimazione dei lavori.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
Malattie Professionali	<p>È possibile estendere il rischio alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e di quelle ritenute tali dalla Magistratura – escluse comunque in ogni caso l'asbestosi, la silicosi e la sindrome da immunodeficienza acquisita.</p> <p>Le malattie devono manifestarsi in data posteriore a quella di stipula della polizza e devono essere conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.</p> <p>La garanzia è prestata nell'ambito del 25% del massimale RCO per sinistro.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
Franchigia assoluta sul danno biologico	<p>È possibile estendere l'indennizzo ai danni ai prestatori di lavoro non rientranti nell'elenco delle "Attività protette" previste dalla disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs.38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni dai quali sia derivata un'invaldità permanente escluse le malattie professionali.</p> <p>L'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di €2.500,00.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>

Prestatori di lavoro stagionali	<p>È possibile variare il numero degli addetti, per lo svolgimento della propria attività, a titolo stagionale, per un numero massimo di 4 unità e per un periodo massimo di 4 mesi nell'arco di ogni periodo assicurativo.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
--	---

ASSISTENZA

La garanzia assistenza garantisce varie prestazioni per i locali adibiti all'attività oggetto della copertura quali:

- ✓ Invio di un idraulico, di un elettricista, di un fabbro
- ✓ Servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere
- ✓ Servizio di segnalazioni guasti
- ✓ Rientro dell'Assicurato a causa di sinistro
- ✓ Servizio di sorveglianza a seguito di furto

Inoltre, la Società garantisce le prestazioni relative all'assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro, durante gli orari di lavoro, nei confronti dell'attività, dei dipendenti e dei visitatori dell'azienda per:

- ✓ Reperimento ed invio di un'ambulanza a seguito di infortunio o malattia
- ✓ Trasferimento degli Assicurati in centri ospedalieri di alta specializzazione in tutto il mondo (costo a carico dell'Assicurato) in caso di infortunio o malattia non curabile nell'ambito della regione di residenza.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

TUTELA LEGALE

La garanzia tutela legale garantisce il rischio di assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato quali le spese:

- ✓ per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- ✓ per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- ✓ di giustizia;
- ✓ liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- ✓ conseguenti ad una transazione autorizzata dall'Impresa di Assicurazione, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da D.A.S.;
- ✓ di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- ✓ di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- ✓ per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- ✓ degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- ✓ per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo
- ✓ per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l'Impresa di Assicurazione assicura:

- ✓ le spese per l'assistenza di un interprete;
- ✓ le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- ✓ l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale.

L'Importo anticipato dovrà essere restituito all'Impresa di Assicurazione entro 60 giorni dalla sua erogazione.

Persone Assicurate

Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre:

- per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti;
- per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti;
- per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e stagisti.

La garanzia Tutela Legale, prevede **due formule**:

- Opzione A: riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della propria attività d'impresa quali:
 - Procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, anche se derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
 - Procedimento penale per delitto doloso, anche se derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato.

- Opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria (sempre esclusa la materia fiscale e tributaria). La garanzia vale quando la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00.
- Opzione B: oltre a quanto indicato nell'Opzione A, prevede la tutela dei diritti dell'Assicurato, nei seguenti casi:
 - Danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi
 - Controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, per le quali il valore in lite sia superiore a € 200,00
 - Controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Vertenze contrattuali con i clienti 5 casi	Qualora venga acquistata l'opzione B, l'Assicurato ha la possibilità di estendere la garanzia alle vertenze contrattuali, compreso il recupero crediti, relativo a forniture di beni e prestazioni di servizi che possano insorgere e processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con il limite di 5 denunce per ciascun anno.
---	---

SETTORE IMPRESA E AGRICOLTURA

INCENDIO

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, l'Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:

- ✓ Incendio, esplosione, implosione, scoppio e onda sonora
- ✓ Fulmine
- ✓ Caduta di aeromobili
- ✓ Fumo, gas, vapori
- ✓ Guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate
- ✓ Azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici
- ✓ Caduta di ascensori
- ✓ Urto di veicoli stradali o natanti
- ✓ Atti vandalici e dolosi
- ✓ Eventi atmosferici, compresi il sovraccarico di neve, gelo che provochi la rottura di impianti e tubazioni in genere, danni a tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati, da grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibro/cemento
- ✓ Infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo
- ✓ Acqua condotta
- ✓ Spese di rimpiazzo del combustibile
- ✓ Incendio, esplosione e scoppio del contenuto quando si trova temporaneamente in deposito, riparazione o lavorazione presso terzi
- ✓ Incendio, esplosione e scoppio del contenuto durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati
- ✓ Danni materiali e diretti alle merci trasportate, inerenti l'attività dichiarata a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada
- ✓ Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi
- ✓ Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti
- ✓ Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro
- ✓ Il mancato godimento dei locali occupati dall'Assicurato proprietario
- ✓ La perdita delle pigioni dei locali assicurati locati a terzi
- ✓ I costi di urbanizzazione che dovessero gravare sull'Assicurato

Nel caso in cui il Contraente sia locatario dei locali ove si svolge l'attività assicurata, è possibile attivare la garanzia Rischio Locativo, in alternativa alla partita Fabbricato, come segue:

Rischio Locativo

Nei casi di responsabilità dello stesso ai sensi del codice civile, l'Impresa di Assicurazione risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali da sinistro indennizzabile ai sensi del presente Settore.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Esclusione dei danni causati da atti vandalici e dolosi ed eventi atmosferici	È possibile escludere i danni causati da atti vandalici ed eventi atmosferici. Tale limitazione prevede una riduzione del premio
Franchigia su tutte le garanzie del settore Incendio	È possibile inserire una franchigia di € 2.000,00 per tutte le garanzie previste nella Sezione Incendio. Nel caso in cui ci fossero garanzie con una franchigia e/o scoperto inferiore, verrà applicata quella di € 2.000,00, mentre nel caso in cui le garanzie prevedessero una franchigia e/o scoperto superiore, si applicherà quella prevista per la singola garanzia. Tale limitazione prevede una riduzione del premio
Garanzia limitata per il fabbricato	È possibile limitare la garanzia Incendio ai soli danni da: incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonora, fulmine, caduta di aeromobili, fumo, gas e vapori, guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni alle cose assicurate. Tale limitazione prevede una riduzione del premio
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Spese di demolizione e sgombero fino a € 50.000,00	È possibile garantire le Spese di demolizione e sgombero, necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro per un importo aggiuntivo, a primo rischio assoluto, di € 50.000,00 per sinistro. Tale estensione prevede un aumento del premio.
FURTO	
<p>Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, l'Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto posto nell'ubicazione assicurata indicata in polizza o nelle relative dipendenze (purché situate nella medesima ubicazione assicurata) purché l'autore del fatto si sia introdotto nei locali assicurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Con violazione delle difese esterne mediante rottura o scasso dei mezzi di protezione e chiusura ✓ Con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili ✓ Con uso di chiavi vere anche elettroniche smarrite o sottratte in modo fraudolento purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione – l'Assicurazione vale fino alle ore 24:00 del terzo giorno successivo alla denuncia. ✓ Per via diversa da quella ordinaria ✓ In modo clandestino ✓ Attraverso maglie di inferriate fisse o mobili con rottura del vetro retrostante ✓ Durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 08:00 e le ore 24:00 ✓ Durante l'orario di apertura al pubblico <p>Inoltre, sono indennizzabili i danni verificatisi in occasione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Furto commesso o agevolato da dipendenti dell'Assicurato ✓ Furto commesso utilizzando, per l'asportazione degli enti assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza ✓ Furto e/o rapina di merci /o attrezzature trasportate inerenti l'attività dichiarata, su automezzi non telonati di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenuti in relazione a contratti di Leasing ✓ Furto e/o rapina di merci attrezzatura durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano ✓ Furto e/o rapina di merci, attrezzature e arredamento quando si trovano temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi ✓ Rapina avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate ✓ Furto di fissi e infissi e/o guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate <p>PORTAVALORI</p> <p>La garanzia, qualora fosse richiamata, resa operante e corrisposto il relativo premio, prevede l'indennizzo per la perdita di denaro e valori avvenuti all'esterno dei locali dell'attività assicurata in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Scippo e/o rapina ✓ Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro ✓ Furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto esterno del denaro e dei valori <p>L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>	
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	

<p>Mezzi di chiusura di tipo A</p>	<p>Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini delle garanzie previste dalla presente Sezione, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:</p> <p>a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, senza luci di sorta, o da serrande avvolgibili in ferro e/o lamiera di acciaio dello spessore minimo di 1 mm, senza rivestimento, senza luci di sorta; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti o altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno. Le chiusure possono essere anche in vetro antisfondamento speciale montato su telaio metallico solidamente fissato al muro;</p> <p>b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².</p> <p>Qualora in caso di sinistro risultasse che i mezzi di protezione e chiusura siano difformi da quanto sopra indicato l'Impresa di Assicurazione corrisponderà il 75% dell'indennizzo restando il 25% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.</p>
<p>Impianto d'allarme installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.</p>	<p>Qualora l'Assicurato dichiarasse che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ I locali sono protetti da impianto di allarme a Norme CEI, munito di registratore di funzione ed installato da ditta registrata presso l'I.M.Q., ✓ Si impegna a mantenerlo in perfetta efficienza e ad attivarlo quando nei locali non vi sia presenza di persone; ✓ ha stipulato contratto di manutenzione e qualsiasi operazione verrà fatta dalla ditta a cui è affidata la manutenzione, verrà applicato uno sconto sul premio furto. <p>Verrà applicata una riduzione del premio furto.</p> <p>Qualora, in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente, anche in modo parziale, l'Impresa di Assicurazione corrisponderà il 70% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.</p>
<p>Impianto d'allarme di tipo generico</p>	<p>Qualora l'Assicurato dichiarasse che i locali sono protetti da impianto automatico di allarme, verrà applicato uno sconto sul premio furto.</p> <p>Qualora, in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente, anche in modo parziale, l'Impresa di Assicurazione corrisponderà l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.</p>
<p>GUASTI MACCHINE</p>	
<p>L'Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati da guasti accidentali alle apparecchiature ed impianti elettronici nonché alle parti elettriche, elettroniche e meccaniche, delle attrezzature e/o dei macchinari strumentali all'esercizio dell'attività o al servizio del fabbricato, posti nell'ubicazione indicata in polizza, derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ errata manovra, negligenza, imperizia ✓ Mancato o difettoso funzionamento d'apparecchiature di comando o controllo, di condizionamento dell'aria, di automatismi di regolazione e di segnalazione ✓ Errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione ✓ Correnti scariche ed altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti a fulmine <p>Inoltre, indennizza i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa e ai terminali P.O.S. assicurati. Sono compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione sostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti conduttori esterni. ✓ Pannelli solari e fotovoltaici <p>Inoltre, l'Impresa di Assicurazione indennizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati ✓ Le spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche <p>L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>	
<p>RESPONSABILITA' CIVILE</p>	
<p>La Sezione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). 	

L'impresa di Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività assicurata.

- ✓ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.).
- ✓ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge e prestatori di lavoro temporaneo.
- ✓ Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 276 del 10/09/2003.

La garanzia è estesa anche alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi derivanti:

- ✓ Dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati assicurati e nei quali si svolge l'attività, comprese le dipendenze e gli spazi adiacenti di pertinenza dell'Assicurato, compresi parchi e alberi di alto fusto, gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, comprese le antenne o paraboliche radio-televisive. Comprende i danni:
 - Da mancata rimozione di neve e/o ghiaccio
 - Da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogna purché conseguenti a rotture accidentali, occlusioni di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato
- ✓ Da lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati ove è svolta l'attività
- ✓ Da lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati ove è svolta l'attività
- ✓ Dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compresi i rischi derivanti dall'allestimento, montaggio e smontaggio e qualora siano effettuati da terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente
- ✓ Dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, di cartelloni pubblicitari e striscioni. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori
- ✓ Dall'uso, nell'ambito dell'ubicazione assicurata, di apparecchiature elettroniche poste a servizio del pubblico, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti l'attività
- ✓ Dall'esercizio di mense e spacci aziendali, con accesso occasionale di terzi estranei
- ✓ Dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, svolti in ambulatori, infermiere e posti di pronto soccorso siti all'interno dell'azienda
- ✓ Dallo svolgimento del servizio antincendio interno oppure dall'intervento diretto degli addetti dell'azienda per tale scopo
- ✓ Dall'organizzazione di visite guidate all'interno dell'azienda per dimostrazione di prodotti, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso terzi
- ✓ Dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti di biciclette a mezzi di trasporto a mano, sia all'interno che all'esterno delle aree occupate dall'Assicurato
- ✓ Dal possesso di cani anche da guardia compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani
- ✓ Dall'esistenza di servizio di vigilanza affidato a guardianaggio anche armato
- ✓ Dai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute

Inoltre, la garanzia è estesa ai danni:

- ✓ Diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni
- ✓ Subiti dalle merci di terzi, detenute in consegna e custodia dall'Assicurato, nel corso di operazioni di carico, scarico, sollevamento, trasporto o movimentazione
- ✓ Diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti, trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori o posteggiati negli spazi di pertinenza dell'azienda
- ✓ Conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso clienti o fornitori
- ✓ Cagionati dallo smercio delle cose vendute o consegnate, fatta eccezione per quelle derivanti da loro vizio originario. Per i generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria venduti e/o consegnati o somministrati, l'assicurazione s'intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto
- ✓ Derivanti da lavoro presso terzi, posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell'attività assicurata
- ✓ Cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli
- ✓ Derivanti dalla responsabilità personale dei dirigenti, quadri e altri dipendenti, compresi familiari coadiuvanti, per danni arrecati a terzi e/o ai dipendenti, in conseguenza dello svolgimento degli incarichi loro attribuiti in qualità di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- ✓ Derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici per operazioni di carico e scarico da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti. Sono compresi l'uso e la circolazione di carrelli elevatori e muletti, esclusivamente nell'ambito delle aree private dell'azienda
- ✓ Da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
- ✓ A cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia nei locali dell'attività assicurata
- ✓ Da distruzione e deterioramento di cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato, portate o in deposito nell'ambito dell'azienda
- ✓ Da inquinamento conseguente a rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato, provocato da sostanze di qualsiasi natura emesse o fuoriuscite dagli stessi e che provochino contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo
- ✓ Da errato trattamento dei dati personali da parte dell'assicurato

<p>L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile di tutti i dipendenti dell'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi (escluso l'Assicurato stesso) nello svolgimento delle loro mansioni.</p> <p>L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>	
<p>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</p>	
<p>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</p>	
<p>Esclusione della responsabilità civile verso gli operai</p>	<p>È possibile limitare la garanzia di responsabilità civile ai soli rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi.</p> <p>Tale limitazione prevede una riduzione del premio.</p>
<p>Franchigia su tutte le garanzie alla sezione di Responsabilità Civile verso Terzi</p>	<p>È possibile applicare una franchigia di € 1.000,00 per sinistro, limitatamente ai danni alle cose.</p> <p>Nel caso in cui ci fossero garanzie con una franchigia e/o scoperto inferiore, verrà applicata quella di € 1.000,00, mentre nel caso in cui le garanzie prevedessero una franchigia e/o scoperto superiore, si applicherà quella prevista per la singola garanzia.</p> <p>Tale limitazione prevede una riduzione del premio.</p>
<p>Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione del fabbricato</p>	<p>Premesso che la presente clausola è operante solamente in presenza della partita fabbricato nell'ambito della Sezione Incendio, la garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza, comprese: le dipendenze, gli spazi adibiti a giardino, compresi i parchi e alberi anche di alto fusto, le recinzioni e gli impianti a servizio dei fabbricati stessi.</p> <p>Qualora la presente garanzia debba essere applicata per fabbricati locati a terzi l'assicurazione vale per il Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario dell'immobile e per il locatario nella sua qualità di conduttore del medesimo ed inoltre gli stessi, in tale ambito, sono considerati terzi tra loro.</p> <p>Inoltre la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempre che il Contraente/Assicurato stesso non eserciti egli stesso tale azione nei confronti del medesimo.</p> <p>Tale limitazione prevede una riduzione del premio</p>
<p>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</p>	
<p>Franchigia assoluta sul danno biologico</p>	<p>È possibile estendere l'indennizzo ai danni ai prestatori di lavoro, non rientranti nell'elenco delle "Attività protette" previste dalla disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs.38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni dai quali sia derivata un'invalità permanente escluse le malattie professionali.</p> <p>L'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di € 2.500,00.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
<p>Cessione di lavori in subappalto</p>	<p>È possibile estendere la garanzia per la responsabilità civile dell'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per danni cagionati a terzi da subappaltatori e loro dipendenti mentre eseguono i lavori medesimi • Per infortuni subiti in occasione di lavoro dai subappaltatori e loro dipendenti in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività. <p>Qualora l'Assicurato appalti o subappalti lavori ad altre imprese in una misura non superiore al 30% di ogni singola opera.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
<p>Danni a condutture ed impianti sotterranei</p>	<p>È possibile estendere la garanzia ai danni alle condutture ed impianti sotterranei. La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari a € 50.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia pari a € 500,00 per sinistro.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
<p>Danni da cedimento o franamento del terreno</p>	<p>È possibile estendere la garanzia ai danni dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.</p> <p>Per i danni ai fabbricati, l'estensione è prestata con un limite di risarcimento pari a € 50.000,00 per anno assicurativo ed uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro.</p> <p>Per i danni ad altre cose, è applicata una franchigia di € 250,00 per sinistro.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>

<p>Danni da furto</p>	<p>È possibile estendere la garanzia per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse di macchinari, impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. La garanzia è prestata con il limite di risarcimento di € 50.000,00 per ogni sinistro e anno assicurativo previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
<p>R.C. Postuma per officine di veicoli a motore, carrozzerie, elettrauto e gommisti</p>	<p>È possibile estendere la garanzia alla R.C. Postuma per gli assicurati che effettuano lavori di autoriparazione che copre i danni subiti e/o causati a terzi, compresi i committenti, da veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali lo stesso sia responsabile.</p> <p>Per i danni a cose, l'estensione è operante sino ad un importo massimo di € 40.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% sull'importo liquidabile, con il minimo di € 250,00 per sinistro.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
<p>R.C. Postuma per attività diverse</p>	<p>È possibile estendere la garanzia alla R.C. Postuma derivante all'Assicurato nella sua qualità di installatore, riparatore, manutentore anche di cose non installate, per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l'ultimazione dei lavori.</p> <p>L'assicurazione è prestata per danni verificatisi e denunciati durante la validità della copertura e comunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entro 2 anni dalla data ultimazione lavori per attività rientranti nel campo di applicazione D. Lgs. Del 22/1/2008 n. 37 con i seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> o Danni a cose verificatisi entro il primo anno dall'ultimazione dei lavori, importo massimo di € 100.000,00 per sinistro/anno con scoperto 10% dell'importo liquidabile con il minimo di €250,00; o Danni a cose verificatisi nel corso del secondo anno dall'ultimazione dei lavori, importo massimo di € 50.000,00 per sinistro/anno con scoperto 10% dell'importo liquidabile con il minimo di €250,00; - Entro 1 anno dalla data ultimazione lavori, per le altre attività, con i seguenti limiti: per danni a cose fino a € 100.000,00 per sinistro/anno, con scoperto 10% con il minimo di €250,00 per sinistro. <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
<p>Malattie Professionali</p>	<p>È possibile estendere il rischio alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e di quelle ritenute tali dalla Magistratura – escluse comunque in ogni caso l'asbestosi, la silicosi e I sindrome da immunodeficienza acquisita.</p> <p>Le malattie devono manifestarsi in data posteriore a quella di stipula della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.</p> <p>La garanzia è prestata nell'ambito del 25% del massimale RCO per sinistro.</p> <p>Tale estensione prevede un aumento del premio.</p>
<p>ASSISTENZA</p>	
<p>La garanzia assistenza garantisce varie prestazioni per i locali adibiti all'attività oggetto della copertura quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Invio di un idraulico ✓ Invio di un elettricista ✓ Invio di un fabbro ✓ Servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere ✓ Servizio di segnalazioni guasti ✓ Rientro dell'Assicurato a causa di sinistro ✓ Servizio di sorveglianza <p>Inoltre, la Società garantisce le prestazioni relative all'assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro, durante gli orari di lavoro, nei confronti dell'attività, dei dipendenti e dei visitatori dell'azienda per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reperimento ed invio di un'ambulanza a seguito di infortunio o malattia ✓ Trasferimento degli Assicurati in centri ospedalieri di alta specializzazione in tutto il mondo (costo a carico dell'Assicurato) in caso di infortunio o malattia non curabile nell'ambito della regione di residenza. <p>L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>	
<p>TUTELA LEGALE</p>	
<p>La garanzia tutela legale garantisce le spese che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato quali le spese:</p>	

- ✓ per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- ✓ per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- ✓ di giustizia;
- ✓ liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- ✓ conseguenti ad una transazione autorizzata dall'Impresa di Assicurazione, comprese le spese della controparte, semprechè siano state autorizzate da D.A.S.;
- ✓ di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- ✓ di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- ✓ per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- ✓ degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- ✓ per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- ✓ per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- ✓ le spese per l'assistenza di un interprete;
- ✓ le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- ✓ l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza.

Persone assicurate

Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre:

- per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti;
- per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti;
- per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e stagisti.

La garanzia Tutela Legale, prevede due formule:

- Opzione A: riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della propria attività d'impresa quali:
 - Procedimento penale del delitto colposo o per contravvenzione, anche se derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa
 - Procedimento penale per delitto doloso, anche se derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato
 - Opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria (sempre esclusa la materia fiscale e tributaria). La garanzia vale quando la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00.
- Opzione B: oltre a quanto indicato nella Opzione A, prevede la tutela dei diritti dell'Assicurato, nei seguenti casi:
 - Danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi
 - Controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, per le quali il valore in lite sia superiore a €200,00
 - Controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Vertenze contrattuali con i clienti 5 casi	Qualora venga acquistata l'opzione B, l'Assicurato ha la possibilità di estendere la garanzia alle vertenze contrattuali, compreso il recupero crediti, relativo a forniture di beni e prestazioni di servizi che possano insorgere e processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con il limite di 5 denunce per ciascun anno assicurativo.
---	--

LINEA PERSONA

Il Contraente può rendere operanti una o più delle seguenti garanzie opzionali a favore del titolare, collaboratori, dipendenti o soci della propria azienda (Assicurati)

INFORTUNI

L'assicurazione vale per gli **Infortuni** che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle occupazioni principali e secondarie dichiarate; di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

La copertura è estesa anche agli **Infortuni** avvenuti a seguito di:

- Malore o incoscienza non dovuto a condizione patologica;
 - Colpi di sole e punture di insetti – Assideramento – Congelamento, oltre a morsi di animali e rettili;
 - Negligenza grave, imprudenza e/o imperizia dell'Assicurato, ingestione accidentale e/o assorbimento di sostanze nocive nonché annegamento accidentale;
 - Tumulti popolari, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sindacale o sociale, purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e volontaria;
 - Forze della natura e contatto con corrosivi;
 - Rapina – Tentata rapina – Scippo o sequestro di persona;
 - Rischio guerra;
 - Guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, purché in possesso di regolare patente di abilitazione alla guida, ove prevista;
 - Sforzi muscolari; ernie aventi esclusivamente carattere traumatico (a condizioni diverse nel caso che siano operabili o meno);
 - Rischio volo, Direttamenti: durante i viaggi aerei effettuati come passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico. La somma delle garanzie stabilite in polizza ed eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato con l'Impresa di Assicurazione o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare l'importo di Euro 1.050.000,00 per persona ed Euro 2.600.000,00 complessivamente per aeromobile;
 - Calamità naturali, quali movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche. In caso di evento che colpisca più assicurati con la stessa Impresa di Assicurazione, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà superare la somma di Euro 2.600.000,00;
 - Alpinismo con scalate di rocce o accesso ai ghiacciai: fino al 3° grado, anche senza accompagnamento; oltre il 3° grado purché con accompagnamento di Guida professionista, Istruttore Nazionale di Club Alpini, Istruttore di scuole di alpinismo o di sci alpino da Club Alpini Nazionali;
- inoltre, a integrazione di quanto indicato nel DIP, si precisa che:
- Mancinismo: se l'Assicurato è mancino il grado dell'invalidità per il lato destro è applicato al lato sinistro e viceversa;
 - Diabete: la garanzia si intende prestata anche nei confronti di persone affette da diabete, fermo restando che sono escluse dall'assicurazione le relative conseguenze;
 - Raddoppio automatico del capitale per morte contemporanea di entrambi i coniugi, con il massimo di Euro 500.000,00 in aumento, in caso di indennizzo spettante a figli minori beneficiari dell'assicurazione. Sono equiparati ai figli minori anche i minori in affidamento permanente;
 - Menomazioni estetiche: in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia conseguenze di carattere estetico che tuttavia non comportino alcun riconoscimento di invalidità permanente, sarà rimborsato fino ad un massimo di Euro 3.000,00 per evento le spese documentate, sostenute dall'Assicurato per ridurre o eliminare il danno tramite un intervento di chirurgia plastica o estetica.
 - Perdita anno scolastico, nel caso in cui lo studente assicurato, a causa di un infortunio, si trovi nell'impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico in corso, sarà corrisposto un importo pari all'1% della somma assicurata di invalidità permanente nei suoi confronti, dietro presentazione di specifica documentazione.

Integrazioni specifiche per le singole garanzie:

- ✓ **Morte:** l'Impresa di Assicurazione corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso Morte qualora l'infortunio abbia per conseguenza la morte dell'Assicurato entro due anni dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto.
- ✓ **Invalidità Permanente:**
 - Qualora l'invalidità si verifichi entro due anni dal giorno dell'infortunio, l'indennizzo è calcolato sulla somma assicurata per l'Invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità riconosciuto, facendo riferimento a determinati valori e criteri.
 - La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.
 - L'indennizzo per Invalidità Permanente Parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente Totale, in proporzione al grado di invalidità che è accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri previsti dalla tabella ANIA.

Inabilità Temporanea (opzionale):

Qualora l'infortunio abbia per conseguenza una inabilità dell'Assicurato ad attendere alle sue occupazioni, l'Impresa di Assicurazione liquida la somma giornaliera prevista:

- integralmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;
- al 50%, per tutto il tempo in cui l'Assicurato ha potuto attendere solo in parte alle sue occupazioni.

L'indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per il periodo della necessaria cura medica e decorre, ferma la franchigia, dal giorno successivo a quello dell'infortunio regolarmente denunciato (in caso di ritardo, dal giorno successivo a quello della denuncia) e cessa il giorno precedente a quello dell'avvenuta guarigione

Spese di Cura da Infortunio (opzionale):

L'Impresa di Assicurazione rimborsa, a guarigione avvenuta, l'Assicurato per determinate spese di cura rese necessarie da infortunio coperto a termini di polizza, nei limiti della somma assicurata prevista per la garanzia medesima.

Per l'insieme delle prestazioni "terapie fisiche e spese farmaceutiche" e "trasporto in ospedale o clinica con autoambulanza" l'onere a carico dell'Impresa di Assicurazione non potrà superare il 30% della somma assicurata

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Limitazione della garanzia ai soli rischi extra-professionali	La garanzia è limitata ai soli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle occupazioni professionali dichiarate in polizza, con conseguente riduzione del premio.
Limitazione della garanzia ai soli rischi professionali	La garanzia è limitata ai soli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle occupazioni professionali dichiarate in polizza, con conseguente riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Estensioni delle garanzie	Con un aumento di premio, l'Assicurato può estendere la copertura ai seguenti sport: <ul style="list-style-type: none">- Calcio, ciclismo, equitazione, lotta nelle sue varie forme e atletica pesante, pugilato, pallacanestro, pallavolo, rugby, football americano e sci alpino (a livello dilettantistico e non professionale). Verrà applicata una franchigia assoluta del 5% per il caso di invalidità permanente che verrà applicata sulla prima fascia di capitale assicurato e non sono risarcibili perdite di denti, sfregi e deformazioni fisiche.- Immersioni subacquee con autorespiratore, speleologia, salti dal trampolino con sci e idrosci, alpinismo, motociclismo e go-kart (a livello dilettantistico e non professionale). Verrà applicata una franchigia assoluta del 10% per il caso di invalidità permanente che verrà applicata sulla prima fascia di capitale assicurato e non sono risarcibili perdite di denti, sfregi e deformazioni fisiche.																					
Tabella INAIL	Per la valutazione dell'Invalidità Permanente , l'Assicurato può scegliere l'applicazione della tabella di cui all'All. 1 del D.P.R. nr. 1124/1965, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge, con un aumento di premio.																					
Supervalutazione delle mani e delle dita dei Medici, dei Veterinari e degli odontotecnici	La tabella delle indennità per Invalidità Permanente si intende sostituita con la seguente, per i casi di perdita totale, anatomica o funzionale, di: <table border="1"><thead><tr><th></th><th>destro</th><th>sinistro</th></tr></thead><tbody><tr><td>– un pollice</td><td>40%</td><td>30%</td></tr><tr><td>– un indice</td><td>40%</td><td>30%</td></tr><tr><td>– un medio</td><td>20%</td><td>15%</td></tr><tr><td>– un anulare</td><td>20%</td><td>15%</td></tr><tr><td>– un mignolo</td><td>15%</td><td>12%</td></tr><tr><td>– una mano</td><td colspan="2">100%</td></tr></tbody></table> entro il limite della somma assicurata per tale garanzia, con conseguente aumento di premio.		destro	sinistro	– un pollice	40%	30%	– un indice	40%	30%	– un medio	20%	15%	– un anulare	20%	15%	– un mignolo	15%	12%	– una mano	100%	
	destro	sinistro																				
– un pollice	40%	30%																				
– un indice	40%	30%																				
– un medio	20%	15%																				
– un anulare	20%	15%																				
– un mignolo	15%	12%																				
– una mano	100%																					
Lesioni tendinee	Vale per le persone di età non superiore a 60 anni. Per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l'assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successivo al compimento del 60esimo anno di età dell'assicurato. In caso di infortunio che abbia come conseguenza solamente la rottura di uno o più tendini del corpo, viene liquidato fortettariamente un grado di invalidità pari al 4%, col limite minimo di Euro 6.000,00 per evento e senza applicazione di franchigie, per i seguenti casi: tendine di Achille (trattato chirurgicamente o meno); tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale); tendine dell'estensore del pollice; tendine del quadricipite femorale; cuffia dei rotatori. La scelta della presente opzione prevede un aumento di premio.																					
Assicurazione degli infortuni dei quali sia responsabile il Contraente (R.C. integrativa) – valida per le sole polizze cumulative	<u>Valida per contratti intestati a persona giuridica, che assicura categorie professionali se espressamente richiamate.</u> Con un aumento di premio, può essere scelta tale opzione per la quale l'Impresa di Assicurazione si impegna a rispondere delle maggiori somme che il Contraente fosse tenuto a pagare rispettivamente per morte, invalidità permanente o inabilità temporanea, in eccedenza alle indennità dovute in base alle norme che regolano l'assicurazione e fino alla concorrenza di un ulteriore importo pari a quello di dette indennità, con il massimo di Euro 1.050.000,00 complessivi, anche nel caso di evento che colpisca più persone.																					

INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA

La presente Sezione è una estensione della precedente Sezione Infortuni e può essere prestata in due forme, Generica o Specifica.

Qualora la malattia dell'Assicurato, insorta successivamente alla data di effetto del contratto, abbia per conseguenza una invalidità permanente, l'Impresa di Assicurazione liquida un'indennità calcolata sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità riconosciuto in base alla forma prescelta:

- **Generica:** in relazione alla perdita o alla diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione;
- **Specifica:** in relazione alla perdita o alla diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità dell'Assicurato all'esercizio della propria attività professionale dichiarata

Per entrambe le forme previste (Generica e Specifica), la valutazione viene effettuata secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30-06-1965 nr.1124, mentre nei casi di invalidità permanente non previsti dal T.U., la valutazione è concordata tra il medico dell'Assicurato ed il Consulente Medico dell'Impresa.

DIARIA DA RICOVERO

La polizza prevede le seguenti garanzie, sempre operanti qualora sia stata acquistata la presente Sezione "Diaria da Ricovero":

✓ **Diaria di Ricovero per Infortunio e Malattia:**

L'Impresa di Assicurazione garantisce una diaria per ogni giorno di ricovero in Istituti di cura resosi necessario da Infortunio, Malattia, Parto con o senza taglio cesareo, compreso l'aborto terapeutico e l'aborto spontaneo. L'indennità verrà corrisposta in base all'età dell'Assicurato, a seconda della formula prescelta.

✓ **Diaria da ingessatura per Infortunio:**

Se a seguito di Infortunio, l'Assicurato fosse portatore di ingessatura o tutore immobilizzante o equivalente, o comunque inamovibile da parte sua, l'Impresa di Assicurazione liquiderà la somma assicurata, dal giorno di dimissione fino alla rimozione dell'ingessatura e per il periodo abbinato alla soluzione scelta dall'Assicurato.

L'indennizzo per diaria da ingessatura non è cumulabile con quello per diaria da ricovero.

Le garanzie di cui sopra possono essere prestate in due forme, a seconda del massimale prescelto.

ASSISTENZA

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, in caso di alterazione dello stato di salute, per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico ma per la quale l'Assicurato desidera richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, lo stesso verrà messo in contatto, attraverso la Centrale Operativa, con i medici di Blue Assistance, che valuteranno la richiesta.

✓ **Consulenza medica:**

• Consulenza medica di secondo livello

Vengono attivate consulenze mediche di tipo generico o specialistico e potrà essere definita una consulenza di orientamento di accertamenti specifici (Check-up);

• Attivazione della rete nazionale di "Centri di Eccellenza"

Previa valutazione positiva dei medici della centrale operativa, si procederà alla raccolta della documentazione clinica e diagnostica necessaria e verrà sottoposta ai medici specialisti dei Centri di Eccellenza. Il Cento medico eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche, potrà richiedere di visitare il paziente;


• Attivazione del secondo parere Internazionale


Nel caso in cui, su indicazione dei medici della Centrale Operativa o di quelli dei "Centri di eccellenza" si ritenesse opportuno avvalersi di strutture internazionali, queste verranno contattate dai medici specialisti al fine di erogare il servizio di secondo parere internazionale.

✓ **Assistenza medica domiciliare:**

- Invio di un medico
- Trasporto in autoambulanza
- Invio di un infermiere al domicilio
- Invio di un fisioterapista al domicilio
- Prelievo sangue e urine a domicilio
- Consegna medicinali urgenti a domicilio
- Consegna esiti a domicilio
- Invio di una collaboratrice domestica
- Assistenza non sanitaria per convalescenza
- Assistenza ai genitori anziani
- Assistenza ai figli minorenni
- Spese d'albergo per ricovero
- Consulenza medica
- Consulenza cardiologica
- Consulenza geriatrica
- Consulenza ginecologica
- Consulenza odontoiatrica
- Consulenza ortopedica
- Consulenza pediatrica
- Consulenza medicina non convenzionale – agopuntura e omeopatia

- Tutoring sanitario telefonico post dimissioni
- Consulso psicologico telefonico
- Invio di un accompagnatore o di un mezzo di trasporto
- Fornitura di attrezzature medico-chirurgiche

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP Danni

 Ci sono limiti di copertura?			
LINEA PATRIMONIO			
Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, si precisa che vi sono franchigie, scoperti, limiti di indennizzo ed esclusioni specifici per la parte Linea Patrimonio, a seconda del Settore di appartenenza dell'attività assicurata, ovvero:			
<ul style="list-style-type: none"> - Settore Business (aziende che operano nel commercio, nel turismo e ristorazione, uffici e liberi professionisti); - Settore Impresa (aziende che operano nell'industria e artigianato) e Agricoltura. 			
SETTORE BUSINESS			
INCENDIO			
Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Azione di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici	€ 200,00	€ 10.000,00 a primo rischio, con il limite di € 4.000,00 per sinistro/anno per le macchine/apparecchiature/componenti elettronici	Da fenomeno elettrico derivante da usura o carenza di manutenzione; montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché quelli verificatisi durante le operazioni di prova e collaudo.

Atti vandalici e dolosi		Scoperto 10% con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 250,00	80% della somma assicurata alle partite fabbricato e/o contenuto	<p>Danni di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni; di furto, rapina/estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere; causati da atti di guerra, insurrezioni, invasioni e ostilità o rivolta, occupazione militare, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e/o contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo; di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo; verificatisi in occasione di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto in occasione di serrata; verificatisi in occasione di esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; a cose ed enti mobili all'aperto; di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti</p>
	Atti di terrorismo e sabotaggio	10% minimo € 250,00		
Eventi atmosferici	Tutti i danni	Scoperto 10% con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo € 250,00	80% della somma assicurata alle partite fabbricato e/o contenuto	<p>Danni a baracche in legno o plastica, chioschi non in muratura, coperture pressostatiche, tensostrutture, serre e quanto in essi contenuto, pannelli solari, fotovoltaici, lucernari non in vetro antisfondamento e vetrate in genere, verande e fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti; a cose ed enti mobili all'aperto, tende esterne, e installazioni e consimili, fatta eccezione per serbatoi, macchinari e impianti fissi per natura e destinazione; arrecati a sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme, a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati; subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere; da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, mareggiate, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d'acqua naturali o artificiali;</p>
	Sovraccarico di neve		50% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto	
	Gelo	-	€ 3.500,00 a primo rischio	
	A tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati	-	€ 15.000,00 (con esclusione sovraccarico neve e danni al contenuto)	
	Grandine a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro-cemento	-	3% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 15.000,00	
Infiltrazioni di acqua piovana	€ 500,00		50% della somma assicurata alle partite fabbricato e/o	da bagnamento all'interno del fabbricato che non sia arrecato

		contenuto (tale massimo non sarà inferiore a € 15.000,00)	direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto o alle coperture, alle pareti ed ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici; arrecati da gelo alle tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato, nonché a fabbricati che risultino sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 24:00 ore consecutive prima del sinistro.
Acqua condotta – rottura e/o guasto	€ 200,00		Spese per ricercare, riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato. Spese per rendere conforme l'impianto alle normative vigenti in materia.
Acqua condotta – occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici e di condizionamento	€ 500,00	50% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto (tale massimo non sarà inferiore a € 15.000,00)	
Acqua condotta – spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni	€ 250,00	2% della somma assicurata per il fabbricato con il limite di € 5.000,00	
Perdita del combustibile	-	€ 2.000,00	-
Incendio, esplosione e scoppio del contenuto quando si trova presso terzi	-	10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 50.000,00	-
Incendio, esplosione e scoppio del contenuto durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre ecc.	-	20% della somma assicurata con il massimo di € 20.000,00	-
Danni materiali e diretti alle merci trasportate	Scoperto 20% (esclusivamente per i danni avvenuti in occasione di collisioni con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento o uscita di strada)	10% della somma assicurata per il contenuto con il limite assoluto di € 6.000,00	-
Perdita o distruzione di denaro e valori	-	10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 6.000,00	-
Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti	-	10% dell'indennizzo con il massimo di € 11.000,00	-
Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro	-	15% dell'indennizzo	-
Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:			
<ul style="list-style-type: none"> ! determinati da umidità, stillicidio, trasudamento, insalubrità dei locali, infiltrazioni di acqua piovana dovute a carenze o assente manutenzione del fabbricato oggettivamente riscontrabile; ! determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine; ! da bagnamento di merci la cui base di impilamento sia posta ad altezza inferiore a 12cm dal suolo; ! da rottura accidentale e/o deturpamento di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto; ! indiretti, quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale. 			
AUMENTI DELL'INDENNIZZO			
L'impresa di Assicurazione riconosce un importo aggiuntivo, sino alla concorrenza del 20% di quello liquidabile a termini di polizza, per il danno materiale e diretto per:			
a) mancato godimento dei locali o perdita pigioni, con il massimo di un anno e purché sia assicurata la partita fabbricato;			
b) costi di urbanizzazione, purché sia assicurata la partita fabbricato.			
LIMITI DI INDENNIZZO			
della somma assicurata per il contenuto, l'Impresa di Assicurazione in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più del:			
Denaro	20% con il massimo di € 6.000,00		
Valori	10% con il massimo di € 15.000,00		
Tappeti, oggetti d'arte, argenteria non costituenti merci dell'attività assicurata	€ 15.000,00 per singolo oggetto		

Oggetti ed effetti personali posti nei locali ove si svolge l'attività	15% con il massimo di € 10.000,00
Preziosi e valori portati dai clienti e consegnati all'albergatore	30% con il massimo di € 30.000,00
Fustelle farmaceutiche	€ 30.000,00
Danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti, compresa la ricostruzione degli stessi e degli indennizzi dovuti a terzi	20%
Merci e attrezzature riposte in cantina, box, magazzini ed altri eventuali pertinenze dell'ubicazione assicurata	30%

FURTO

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Uso di chiavi vere	-	€ 800,00	-
Mediante utilizzo di ponteggi	20% sull'indennizzo	-	-
Furto commesso o agevolato dai dipendenti dell'Assicurato	-	10% della somma assicurata con il limite di € 1.500,00 per il denaro	-
Furto commesso utilizzando veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza	15% sull'indennizzo	-	-
Furto di merci contenute in vetrine e/o bacheche purché antisfondamento	-	10% della somma assicurata con il limite di € 1.000,00	-
Furto e/o rapina di merci e/o attrezzature trasportate su automezzi non telonati	€ 150,00	10% della somma assicurata con il limite di € 2.500,00	-
Furto e/o rapina di merci durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano	-	10% della somma assicurata con il limite di € 3.000,00	-
Furto e/o rapina di merci, attrezzature e arredamento quando si trovano temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi	-	15% della somma assicurata con il massimo di € 4.000,00	-
Furto di fissi e infissi e/o guasti cagionati dai ladri	-	10% della somma assicurata. Tale limite di indennizzo non sarà inferiore ad € 1.500,00 e superiore ad € 3.000,00	-
Portavalori (se operante)	10% dell'indennizzo	Partita assicurata "Portavalori"	Trasporti effettuati da persone di età inferiore a 18 anni o superiore a 75 anni. Trasporti diversi dal trasporto al domicilio del titolare, banche, fornitori e/o clienti e viceversa. Trasporti effettuati fuori dall'ambito della provincia ove è ubicato il rischio assicurato o diverso dalle province limitrofe.

Franchigia a carico dell'Assicurato (sempre operante):

Relativamente a tutte le garanzie previste dalla presente Sezione Furto, in caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato l'importo liquidato a termini di polizza con applicazione di una **franchigia pari al 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto"**.

Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:

- ! verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizioni a radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ! verificatisi in occasione di eventi atmosferici, trombe d'aria, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

<p>! agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato e/o del Contraente nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:</p> <ul style="list-style-type: none"> o persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; o persone delle quali l'Assicurato deve rispondere; o incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o dipendenti addetti alla custodia delle chiavi; o persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1, 2, 3) anche se non conviventi nonché, qualora l'Assicurato non sia una persona fisica, il socio a responsabilità illimitata; <p>! avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno. Per i valori, i preziosi ed il denaro, la sospensione decorre invece dalle ore 24:00 del decimo giorno;</p> <p>! indiretti quali i profitti sperati, mancato godimento o uso, mancato reddito o altri eventuali pregiudizi che non riguardino la materialità delle cose assicurate.</p>
--

LIMITI DI INDENNIZZO

della somma assicurata per il contenuto, l'Impresa di Assicurazione in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:

Per tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria	€ 15.000,00 per singolo oggetto
Per denaro, valori e preziosi ovunque riposti	20% con il massimo di € 3.000,00 elevato a 50% con il massimo di € 15.000,00 in caso di custodia in cassaforte.
Per valori e preziosi dei clienti consegnati all'albergatore purché custoditi in cassaforte	30% con il massimo di € 10.000,00
Per oggetti ed effetti personali posti nei locali ove si svolge l'attività	10% con il massimo di € 2.000,00
Per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi dovuti a terzi	20%
Merci e attrezzature riposte in cantina, box, magazzini ed altri eventuali pertinenze purché nella stessa ubicazione assicurata	10%

Mezzi di chiusura e protezione – Operatività dell'assicurazione:

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza cioè impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse.

In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto su indicato, l'Impresa di Assicurazione corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso; tuttavia lo scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.

Salvo i casi esplicitamente previsti, la garanzia furto non è operante qualora:

- ! per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopra indicati;
- ! il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Delimitazione degli scoperti:

In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi sono unificate:

- 30% qualora non venga richiamata la condizione "impianto d'allarme a norme IMQ"
- 40% qualora risulti richiamata la condizione "impianto d'allarme a norme IMQ"

ELETRONICA

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Tutti i danni	€ 200,00	-	-
Danni a impianti ed apparecchi ad impiego mobile verificatisi in	€ 250,00	20% della somma assicurata con il limite di € 3.000,00	

conseguenza di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico			
Danni a strumenti e/o apparecchiature elettromedicali	€ 250,00	20% della somma assicurata con il limite di € 10.000,00	-
Danni ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa ai terminali P.O.S.	€ 200,00	10% della somma assicurata con il limite di € 3.000,00	-
Danni a impianti solari e fotovoltaici	€ 250,00	€ 3.000,00	-
Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti	-	10% dell'indennizzo con il limite di € 3.000,00	-
Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle macchine e apparecchiature elettroniche	-	15% dell'indennizzo	-
Atti vandalici e dolosi	10% dell'indennizzo o con il minimo di € 250,00 (in aggiunta alle franchigie previste dalla sezione)	Limiti di indennizzo previsti dalla Sezione	Danni di imbrattamento o deturpamento di apparecchiature elettroniche e/o distributori automatici di merci, poste all'esterno dei locali. Danni direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura. Danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware. Danni a impianti e pannelli solari e fotovoltaici.
Furto	20% dell'importo liquidabile, in caso di mezzi di protezione e chiusura non conformi, in aggiunta alle franchigie previste dalla Sezione.	Limiti di indennizzo previsti dalla Sezione	Danni di furto e/o atto vandalico qualora: - per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti, i mezzi di chiusura e/o di protezione previsti; - il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
<p>Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono esclusi dalla presente sezione i danni e/o guasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata ! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate ! verificatisi in conseguenza di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti ! dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore ! meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell'impianto assicurato, la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica ! di natura estetica che non siano connessi con i danni indennizzabili ! attribuiti a difetti noti all'Assicurato e/o al Contraente all'atto della stipulazione della Polizza ! ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate ! causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti ! causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine ! di furto relativamente ad impianti e pannelli solari e/o fotovoltaici 			

Operatività dell'assicurazione Furto - Mezzi di chiusura e protezione

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza cioè impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse.

AUMENTO DELL'INDENNIZZO

l'Impresa di Assicurazione riconosce all'Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello indennizzabile, per il danno materiale e diretto per:

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Costi per la sostituzione dei "supporti dati" danneggiati e/o distrutti e la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in "licenza d'uso" distrutti e danneggiati	€ 100,00	Danni dovuti a: errata registrazione, cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista e la perdita di dati memorizzati causata dall'azione di campi magnetici
Costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell'attività costituiti da: spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e dei terminali P.O.S.; spese di personale esterno necessario per l'utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive; spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive	2 giorni	Costi supplementari di elaborazione dovuti a: limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche; eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati; modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche distrutte o danneggiate

RESPONSABILITA' CIVILE

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Produzione e/o conduzione dei fabbricati - spargimento d'acqua o da rigurgito di fogna	€ 150,00	-	-
Danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell'Assicurato	-	15% del massimale	-
Danni diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico	€ 100,00	-	-
Subiti dalle merci di terzi detenute o in consegna e custodia dall'Assicurato	€ 300,00	€ 5.000,00	-
Diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti	€ 200,00 per ogni veicolo	-	-
Derivanti da lavoro presso terzi, posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell'attività assicurata	€ 200,00	€ 50.000,00	-
Cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli	€ 200,00	-	-
Derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici	€ 200,00	-	-
Da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	10% minimo € 500,00	10% del massimale con il limite di € 100.000,00	-

A cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia nei locali dell'attività	10% minimo € 250,00	€ 25.000,00	I danni da incendio e furto i i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori. Non è operante per oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.
Da inquinamento conseguente a rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato	10% minimo € 1.000,00	€ 50.000,00	-
Da errato trattamento dei dati personali da parte dell'Assicurato	10% minimo € 1.500,00	€ 30.000,00	-

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, l'assicurazione di cui alla presente Sezione non comprende i danni derivanti da:

- ! detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ! detenzione o impiego di esplosivi
- ! malattie professionali da qualunque causa determinate
- ! da furto e rapina
- ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di veicoli a motore, carrelli o macchine operatrici, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili
- ! da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età
- ! da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali del fabbricato
- ! da spargimento d'acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o interrato all'esterno del fabbricato
- ! a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto espressamente coperto dalle estensioni di garanzia
- ! alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori
- ! cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico
- ! a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati
- ! derivanti da attività esercitate diverse da quelle per le quali è stipulata l'assicurazione
- ! conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto espressamente previsto dalle estensioni di garanzia;
- ! derivanti da amianto o Crysosthile
- ! risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto
- ! derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria
- ! derivati da lavori di ampliamento, sopraelevazioni e demolizioni, nonché i lavori di straordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, salvo quanto espressamente previsto dalle estensioni di garanzia

Non sono considerate Terzi:

- ! il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ! quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto;
- ! i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- ! i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

ASSISTENZA AI LOCALI

Garanzie	Franchigie/sc operti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Invio di un idraulico	-	€ 160,00 per sinistro ed € 350,00 per anno	Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio
Invio di un elettricista	-	€ 160,00 per sinistro ed € 350,00 per anno	Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio
Invio di un fabbro	-	€ 160,00 per sinistro ed € 350,00 per anno	Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio
Rientro dell'Assicurato a causa di sinistro	-	€ 225,00 per evento	-

Servizio di sorveglianza	-	Spese sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento	-
--------------------------	---	---	---

Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:

- ! disposizioni delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa
- ! guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate
- ! movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, mareggiate, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale o atmosferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ! sinistri cagionati con dolo dell'Assicurato
- ! sinistri riguardanti fabbricati locati a terzi
- ! sinistri riguardanti attività di gestione parcheggi
- ! per danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa dovuto a causa di forza maggiore

TUTELA LEGALE

Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:

- ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo
- ! fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate
- ! controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere
- ! controversie e procedimenti riferibili a bene immobile diverso da quello ove viene svolta l'attività indicata in polizza
- ! vertenze con i clienti
- ! controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili
- ! vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali
- ! controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale
- ! controversie e procedimenti quando il Contraente sia un'azienda edile

L'Impresa non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

SETTORE IMPRESA E AGRICOLTURA

INCENDIO

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici	€ 200,00	€ 10.000,00 a primo rischio assoluto e con il limite di € 4.000,00 per le macchine, apparecchiature e/o componenti elettronici	Da fenomeno elettrico derivante da usura o carenza di manutenzione; montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché quelli verificatisi durante le operazioni di prova e collaudo; difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza.
Atti vandalici e dolosi	10% minimo € 250,00 ed il massimo di € 3.000,00	80% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto	Furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere; verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità o rivolta, occupazione militare; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata; verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazione provocate dall'accelerazione
Atti di terrorismo e sabotaggio	10% minimo € 250,00		

				artificiale di particelle atomiche; di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni; a cose ed enti mobili all'aperto; da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli e manovre; di dispersione di liquidi contenuti nei serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti; da inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo; di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo.
Eventi atmosferici	Tutti i danni	10% con il massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 250,00	80% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto	A Baracche in legno o plastica, chioschi non in muratura, coperture pressostatiche, tensostrutture, serre e quanto in essi contenuto, pannelli solari e fotovoltaici, lucernari non in vetro antisfondamento e vetrate in genere, verande e fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti; a cose ed enti mobili all'aperto, fatta eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione, tende esterne e installazioni consimili; arrecati da sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati; subiti da alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua; da bagnamento all'interno del fabbricato, che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto o alle coperture, alle pareti od ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici; arrecati da gelo alle tubature installate e/o
	Sovraccarico di neve	-	30% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto	
	Gelo	-	€ 3.000,00	
	Tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati	-	€ 10.000,00 (con esclusione sovraccarico neve e danni al contenuto)	
	Grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibro/cemento	-	3% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 10.000,00	

				interrate all'esterno del fabbricato, nonché a fabbricati che risultino sprovvisti di impianti di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 24 ore consecutive prima del sinistro.
Infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo	€ 250,00		30% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto con il massimo di € 30.000,00	-
Acqua condotta – rottura del guasto	€ 200,00		-	Le spese per ricercare, riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato. Spese per rendere conforme l'impianto alle normative vigenti in materia.
Acqua condotta – occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento	€ 250,00		€ 30.000,00	
Acqua condotta – spese di ricerca, riparazione	€ 250,00		3% della somma assicurata per il fabbricato con il limite di € 5.000,00	
Spese di rimpiazzo del combustibile	-		€ 2.000,00 a primo rischio assoluto	-
Incendio, esplosione e scoppio del contenuto quando si trova presso terzi	-		10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 25.000,00	-
Incendio, esplosione e scoppio del contenuto durante la partecipazione a esposizioni, fiere ecc.	-		10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 10.000,00	-
Danni materiali e diretti alle merci trasportate		20% dell'indennizzo Limitatamente ai danni avvenuti in seguito a collisione con altri veicoli, urto con corpi fissi, ribaltamento o uscita di strada	10% della somma assicurata per le merci con il massimo di € 6.000,00	-
Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi	-		€ 1.000,00	Estensione non operante se attiva la Sezione Furto
Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti	-		10% dell'indennizzo con il massimo di € 11.000,00	-
Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro	-		10% dell'indennizzo	-
Costi di urbanizzazione	-		5% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 8.000,00	-
Esclusioni valide per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:				
<ul style="list-style-type: none"> ! Determinati da umidità, stillicidio, trasudamento, insalubrità dei locali, infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del fabbricato oggettivamente riscontrabile ! Determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine ! Per la garanzia Fulmine, subiti da impianti, macchine, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici, salvo quanto espressamente coperto dalla garanzia "azioni di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici" ! A macchinari o impianti nei quali si è verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto materiale ! Da bagnamento di merci la cui base di impilamento sia posta ad altezza inferiore a 12cm dal suolo ! Da rottura accidentale e/o deturpamento di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto ! Indiretti, quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere 				
LIMITI DI INDENNIZZO				
della somma assicurata per il contenuto, l'Impresa di Assicurazione, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più del:				
Denaro			20% con il massimo di € 6.000,00	
Tappeti, oggetti d'arte, valori, argenteria, non costituenti merci dell'attività assicurata			€ 15.000,00 per singolo oggetto	

Oggetti ed Effetti personali posti nei locali ove si svolge l'attività assicurata	15% con il massimo di € 15.000,00
Preziosi relativi al contenuto dell'abitazione comunicante con i locali dell'azienda e non costituenti merce	20% con il massimo di € 10.000,00
Danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti	20%
Merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali pertinenze dell'ubicazione assicurata	30%

FURTO

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Uso di chiavi vere anche elettroniche	-	€ 800,00	-
Furto commesso o agevolato da dipendenti dell'Assicurato	-	10% della somma assicurata con il massimo di € 1.500,00 per il denaro	-
Furto commesso utilizzando veicoli che si trovano nei locali	-	85% dell'indennizzo	-
Furto e/o rapina di merci e/o attrezzature trasportate su automezzi non telonati	€ 150,00	10% della somma assicurata per le merci con il limite di € 2.500,00	-
Furto e/o rapina di merci, attrezzature e arredamento quando si trovano temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi	-	15% della somma assicurata con il massimo di € 4.000,00	-
Furto e/o rapina di merci attrezzatura e arredamento durante la partecipazione a esposizione, fiere, mostre ecc.	-	10% della somma assicurata con il massimo di € 3.000,00	-
Furto di fissi e infissi e/o guasti cagionati dai ladri	-	10% della somma assicurata con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 3.000,00	-

Franchigia a carico dell'Assicurato (sempre operante):

Relativamente a tutte le garanzie previste dalla presente Sezione Furto, in caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato l'importo liquidato a termini di polizza con applicazione di una **franchigia pari al 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto"**.

Esclusioni valide per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:

- ! verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizioni a radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi
- ! verificatisi in occasione di eventi atmosferici, trombe d'aria, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi
- ! agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - o persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - o persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - o incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o dipendenti addetti alla custodia delle chiavi;
 - o persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non conviventi nonché, qualora l'Assicurato non sia una persona fisica, il socio a responsabilità illimitata;
- ! avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno. Per i valori, i preziosi ed il denaro, la sospensione decorre invece dalle ore 24:00 del decimo giorno;
- ! indiretti quali i profitti sperati, mancato godimento o uso, mancato reddito o altri eventuali pregiudizi che non riguardino la materialità delle cose assicurate

LIMITI DI INDENNIZZO

della somma assicurata per il contenuto, l'Impresa di Assicurazione, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più del:

Denaro e valori ovunque riposti	20% con il massimo di € 3.000,00 elevato a 50% con il massimo di € 12.000,00 in caso di custodia in cassaforte e/o armadio corazzato
Tappeti, oggetti d'arte, valori, argenteria non costituenti merci dell'attività assicurata	€ 15.000,00 per singolo oggetto
Oggetti ed effetti personali	10% con il massimo di € 2.000,00

Preziosi relativi al contenuto dell'abitazione comunicante con i locali dell'azienda e non costituenti merci dell'attività dichiarata	10% con il massimo di € 3.000,00
Merci ed attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze purché nella stessa ubicazione assicurata	10%
Danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti	20%

Mezzi di chiusura (tipo B) Operatività dell'assicurazione:

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza cioè impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse.

In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto su indicato, l'Impresa di Assicurazione corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso; tuttavia lo scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.

Salvo i casi esplicitamente previsti, la garanzia furto non è operante qualora:

- ! per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopra indicati;
- ! il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Delimitazione degli scoperti:

Qualora risultasse che l'impianto d'allarme fosse inefficiente l'Impresa di Assicurazione corrisponderà l'indennizzo con la seguente franchigia:

- 30% qualora non venga richiamata la condizione "Impianto d'allarme a norme I.M.Q."
- 40% qualora venga richiamata la condizione "Impianto d'allarme a norme I.M.Q."

GUASTI MACCHINE

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Tutti i danni	10% minimo € 250,00	-	-
Danni a Conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registri di cassa e ai terminali POS, ai pannelli solari e fotovoltaici	€ 250,00	€ 3.000,00	-
Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti	-	10% dell'indennizzo con il limite di € 3.000,00	-
Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residuati del sinistro	-	10% dell'indennizzo	-

Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:

- ! determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata
- ! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate
- ! verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché in occasione di traslochi, trasporti o trasferimenti fuori dall'Azienda e relative operazioni di carico e scarico
- ! di natura estetica che non siano connessi con i danni indennizzabili
- ! ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate
- ! causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in relazione ai predetti eventi
- ! ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, telefoni cellulari, forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio di trasformatori e degli interruttori assicurati o assicurabili con altre sezioni di polizza, fatta eccezione per quanto espressamente previsto dal punto "correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici"
- ! causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in relazione ai predetti eventi
- ! a veicoli a motore in genere
- ! indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate

AUMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Impresa di Assicurazione riconosce all'Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello indennizzabile, per il danno materiale e diretto per:

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Esclusioni a valere per singola garanzia
I costi per la sostituzione dei "supporti dati" danneggiati e/o distrutti nonché la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi; la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o "licenza d'uso" distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi	€ 150,00	Danni dovuti a errata registrazione (di programmazione, di iscrizione, di inserimento); a cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista; a perdita di dati memorizzati causata dall'azione di campi magnetici.
Costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell'attività costituiti da: spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e di terminali P.O.S.; le maggiori spese sostenute rispetto a quelle normali per l'uso di apparecchiature sostitutive; spese per le ore straordinarie connesse alla riparazione o rimpiazzo delle apparecchiature danneggiate; spese di personale esterno necessario per l'utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive; spese di trasporto per tali apparecchiature	2 giorni	Costi supplementari di elaborazione dovuti a limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche assicurate da provvedimenti di governo o di altra autorità; eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati; modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche distrutte o danneggiate

RESPONSABILITA' CIVILE

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza – danni da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogna	€ 150,00	-	-
Danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di Incendio di cose dell'Assicurato	-	15% del massimale	
Danni diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico	€ 100,00	-	-
Danni subiti dalle merci di terzi detenute in consegna e custodia dall'Assicurato, nel corso di operazioni di carico/scarico	€ 500,00	€ 10.000,00	
Danni diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti	€ 200,00 per veicolo		
Danni derivanti da lavoro presso terzi, posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell'attività assicurata	€ 500,00	€ 100.000,00	-
Danni cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli	€ 250,00	-	-
Danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali	10% minimo € 250,00	10% del massimale assicurato, con il massimo di € 100.000,00	-
Danni a cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia	10% minimo € 250,00	€ 100.000,00	Danni da incendio e furto e i danni alle cose sulle

			quali si eseguono i lavori e non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in esse contenute
Danni da inquinamento conseguente a rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato	10% minimo € 1.000,00	€ 50.000,00	
Danni da errato trattamento dei dati personali da parte dell'Assicurato	10% minimo € 1.500,00	€ 30.000,00	-
<p>Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, l'assicurazione di cui alla presente Sezione non comprende i danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! detenzione o impiego di esplosivi; ! malattie professionali da qualunque causa determinate ! da furto o rapina ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di veicoli a motore, carrelli o macchine operatrici, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili ! da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età ! da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali del fabbricato ! da spargimento d'acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o interrate all'esterno del fabbricato ! a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto espressamente coperto dalle estensioni di garanzia ! alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori ! cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico ! a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati ! conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto espressamente previsto dalle estensioni di garanzia ! conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, provocato da: <ul style="list-style-type: none"> • produzione diretta di organismi geneticamente modificati • produzione, manipolazione, estrazione, manutenzione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti e sostanze contenenti in qualsiasi forma o natura l'amianto • dall'emissione di onde e campi elettromagnetici ! derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazioni e demolizioni, nonché i lavori di straordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008, salvo quanto espressamente previsto dalle estensioni di garanzia ! derivanti da amianto o Crysosthile ! risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto ! derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria ! subiti da persone che non sono considerate terzi ovvero: <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge, i genitori, i fi gli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; • quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata e l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto; • i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio • i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione 			
ASSISTENZA AI LOCALI			
Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Invio di un idraulico	-	€ 160,00 per sinistro ed € 350,00 per anno	Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio
Invio di un elettricista	-	€ 160,00 per sinistro ed € 350,00 per anno	Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio
Invio di un fabbro	-	€ 160,00 per sinistro ed € 350,00 per anno	Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio

Rientro dell'Assicurato a causa di sinistro, ovvero qualora l'Assicurato si trovi in viaggio	-	€ 225,00	-
Servizio di sorveglianza	-	Spese sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento	-

Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:

- ! disposizione delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa
- ! guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate
- ! movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, mareggiate, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ! sinistri cagionati con dolo dell'Assicurato
- ! sinistri riguardanti fabbricati locati a terzi
- ! sinistri riguardanti: attività di gestione parcheggi
- ! per danni conseguenti ad un mancato o ritardo intervento della Centrale Operativa dovuto a cause di forza maggiore

TUTELA LEGALE

Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:

- ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo
- ! fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate
- ! controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere
- ! controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello ove viene svolta l'attività indicata in polizza
- ! vertenze con i clienti
- ! controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili
- ! vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali
- ! controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale
- ! controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda
- ! controversie e procedimenti quando il Contraente sia un'azienda edile

LINEA PERSONA

INFORTUNI

Esclusioni

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che sono esclusi altresì gli infortuni derivanti da:

- ! dall'esercizio delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso a ghiacciai (salvo quanto previsto dall'estensione - alpinismo), pugilato, lotta nelle sue varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci ed idrosci, sci acrobatico, bob (guidoslitta), immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere;
- ! dalla partecipazione a corse, gare e allenamenti, svolti sotto l'egida della Federazione sportiva di appartenenza anche se solamente a livello dilettantistico dei seguenti sport: sci alpino, calcio, ciclismo, motociclismo, pallacanestro, pallavolo, equitazione, go-kart, rugby, football americano; tuttavia restano assicurati e validi i raduni automobilistici e gare di regolarità pura, regate veliche o raduni cicloturistici;
- ! da stato di ubriachezza alla guida di mezzi di locomozione nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili: quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose dolose o di atti temerari, restando comunque coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;
- ! da stato di guerra e insurrezioni (salvo quanto previsto dall'estensione - rischio guerra);
- ! da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- ! da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non rese necessarie da infortunio;
- ! da avvelenamento del sangue anche se il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa.

Franchigia Invalidità Permanente

La liquidazione degli infortuni con postumi di Invalidità Permanente viene fatta con le seguenti modalità:

- a) sui primi € 155.000,00 di somma assicurata, non si darà luogo ad indennizzo per invalidità permanente pari o inferiore al 3% della totale. Se invece l'invalidità permanente risulterà superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte di invalidità permanente eccedente il 3% della totale;
- b) sull'eventuale eccedenza di questa somma e fino a € 300.000,00 non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 5% dell'invalidità permanente totale; se invece essa risulterà superiore al 5% dell'invalidità permanente totale, l'indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente;
- c) sull'eventuale eccedenza di € 300.001,00 e fino a € 600.000,00 non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 10% dell'invalidità permanente totale; se invece essa risulterà superiore al 10% dell'invalidità permanente totale, l'indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente.

- d) sull'eventuale eccedenza di €. 600.001,00 non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 15% dell'invalidità permanente totale; se invece essa risulterà superiore al 15% dell'invalidità permanente totale, l'indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente.

Tuttavia se il grado di invalidità permanente accertato è superiore al 40% la franchigia si intende abrogata.

Rinuncia alla rivalsa

L'Impresa di Assicurazione rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili dell'infortunio per le prestazioni da essa effettuate in forza del presente contratto.

Si precisa inoltre quanto segue:

INABILITA' TEMPORANEA DA INFORTUNIO

Esclusioni	Sono previste le stesse esclusioni previste per la Garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortuni.
Franchigie	La liquidazione dell'indennizzo è soggetta alle seguenti franchigie assolute: <ul style="list-style-type: none"> • 4 giorni per somma assicurata fino a Euro 50,00 • 11 giorni per somma assicurata superiore a euro 50,00

INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA

Esclusioni	Sono escluse dall'assicurazione le invalidità permanenti derivanti direttamente o indirettamente da: <ul style="list-style-type: none"> ! malattie e/o invalidità preesistenti alla data di stipulazione della polizza; ! malattie professionali e mentali; ! intossicazioni per abuso di alcolici od uso, a scopi non terapeutici, di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni; ! trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! atti di guerra o insurrezioni; ! reati dolosi commessi dall'Assicurato; ! sindrome da immunodeficienza acquisita.
Franchigie	Nella forma <u>Generica</u> , l'indennità spetta quando l'invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 25% della totale. Nella forma <u>Specificata</u> , l'indennità spetta quando l'invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 33% della totale.

DIARIA DA RICOVERO

Diaria da ricovero

Giorni di Franchigia

Fino a 40 anni: 3 gg
Da 41 a 65 anni: 5gg

Indennizzo diaria riconosciuta per ciascun giorno di degenza a seguito di malattia e/o infortunio:

Forma Base: € 100,00 al giorno fino ad un massimo di 30gg per anno
Forma Plus: € 200,00 al giorno fino ad un massimo di 30gg per anno

Agli effetti del computo delle giornate di degenza, si conviene che la giornata di entrata e quella di uscita dal Centro Ospedaliero sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

Diaria da ingessatura

Indennizzo diaria riconosciuta dal giorno di dimissione dall'Istituto di Cura fino alla rimozione dell'ingessatura:

Forma Base: € 50,00 al giorno fino ad un massimo di 30gg per anno
Forma Plus: € 100,00 al giorno fino ad un massimo di 30gg per anno

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono esclusi dalle garanzie e dalle prestazioni di cui alla presente Sezione:

- ! gli stati patologici correlati alla infezione da HIV o dal virus "Ebola";
- ! le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- ! gli infortuni e le malattie conseguenti all'abuso di alcolici, all'uso di allucinogeni e all'uso di psicofarmaci e di stupefacenti;
- ! gli infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall'Assicurato; sono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato stesso;
- ! gli infortuni derivanti da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità;
- ! le cure dentarie e le parodontopatie non conseguenti ad infortunio;
- ! correzione della miopia, astigmatismo, ipermetropia;
- ! aventi finalità dietologica le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva resi necessari da infortunio); le conseguenze di guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;

- ! le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radio-attivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- ! aborto volontario non terapeutico.

Relativamente alla diaria da ingessatura, sono esclusi il collare cervicale e la stecca di Zimmer.

Rinuncia alla rivalsa

L'Impresa di Assicurazione rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di rivalsa di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

Garanzie	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)
Attivazione della rete nazionale di "Centri di Assistenza"	€ 300,00 (costi visita specialistica, trasferimento/alloggio)
Trasporto in autoambulanza	€ 500,00 per anno con un massimo di € 130,00 per sinistro
Invio di un infermiere al domicilio	€ 900,00 per anno per l'opzione Base ed € 1.800,00 per anno per l'opzione Plus
Invio di un fisioterapista al domicilio	€ 900,00 per sinistro per l'opzione Base ed € 1.800,00 per sinistro per l'opzione Plus
Prelievo del sangue e urine a domicilio	€ 200,00 per anno per l'opzione Base ed € 400,00 per anno per l'opzione Plus
Consegna medicinali urgenti a domicilio	€ 200,00 per sinistro per l'opzione Base ed € 400,00 per sinistro per l'opzione Plus
Consegna esiti a domicilio	€ 200,00 per sinistro per l'opzione Base ed € 400,00 per sinistro per l'opzione Plus
Invio di una collaboratrice domestica	12 ore annue – minimo 2 ore ad intervento
Assistenza non sanitaria per convalescenza	12 ore annue – minimo 2 ore ad intervento
Assistenza ai genitori anziani	12 ore annue – minimo 2 ore ad intervento
Assistenza ai figli minorenni	€ 250,00 per sinistro e per anno per l'opzione Base ed € 500,00 per sinistro e per anno per l'opzione Plus
Spese d'albergo per ricovero	€ 400,00 per sinistro e per anno per l'opzione Base ed € 750,00 per sinistro e per anno per l'opzione Plus
Tutoring sanitario psicologico telefonico	Massimo 30 giorni consecutivi ed una volta sola all'anno
Invio di un accompagnatore o di un mezzo di trasporto	€ 300,00 per sinistro e per anno per l'opzione Base ed € 500,00 per sinistro e per anno per l'opzione Plus
Fornitura di attrezzature medico-chirurgiche	Massimo 90 giorni per sinistro
Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:	
<ul style="list-style-type: none"> ! infortuni e le malattie conseguenti all'abuso di alcolici, all'uso di allucinogeni ed all'uso di psicofarmaci e di stupefacenti; ! infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall'Assicurato – sono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato stesso; ! le conseguenze di guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni; ! le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.). 	



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Incendio, Furto, Elettronica/Guasti Macchine, Responsabilità Civile

Il Contraente deve inviare denuncia scritta di sinistro, nelle modalità previste, con la documentazione necessaria, alla casella di mail sinistri_bpbari@ttycreo.it oppure al fax n. 0362/609954, o in alternativa tramite il servizio postale all'indirizzo Aviva Italia S.p.A. - Servizio Sinistri – Via Scarsellini 14 – 20161 Milano.

Assistenza ai Locali – Assistenza alla persona:

Il Contraente, in caso di sinistro, deve contattare immediatamente, o comunque appena ne abbia la possibilità, il Centro Operativo di Blue Assistance S.p.A. Per usufruire del servizio l'Assicurato ha a disposizione i seguenti recapiti telefonici:

- Numero Verde dall'Italia 800 19.69.14
- Numero dall'estero +39 011.742.56.88
- Numero di fax +39 011 742.55.88

Tutela Legale:

Il Contraente deve denunciare il sinistro a DAS al seguente indirizzo:


- Via Enrico Fermi 9/B – Verona
- Numero telefono +39 045 8378901
- Numero di fax +39 045 8351023

Infortuni e Invalidità Permanente da Malattia

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa quanto segue:


- qualora sia operante la garanzia Inabilità Temporanea, il contraente/assicurato deve prontamente inviare il primo certificato medico attestante i giorni di inabilità Totale o Parziale


	<p>e, in caso di prolungamento, gli ulteriori certificati medici. In caso di ingiustificato ritardo della denuncia, l'eventuale indennità giornaliera per Inabilità Temporanea prevista in polizza decorrerà dal giorno successivo a quello dell'inoltro della denuncia stessa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualora sia operante la garanzia Inabilità Permanente da Malattia, la denuncia deve essere corredata da certificato medico con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso o le conseguenze della malattia; certificato medico attestante l'avvenuta guarigione clinica; copia delle cartelle cliniche ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti. Trascorsi i trenta giorni dalla denuncia della malattia, il Contraente o l'Assicurato debbono presentare specifica certificazione medica attestante il grado di invalidità permanente direttamente ed esclusivamente residuo dalla malattia denunciata; • quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso all'Impresa di Assicurazione. <p>Diaria da Ricovero Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che l'Indennità per diaria da ingessatura sarà liquidata solo in seguito alla presentazione dei certificati medici attestanti l'avvenuta apposizione e l'avvenuta rimozione del gesso o del tutore immobilizzante.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: Assistenza alla Persona: è prevista l'Assistenza medica domiciliare composta da medici, infermieri, fisioterapisti e collaboratori che, tramite la struttura operativa di Blue Assistance, prestano il loro servizio a tariffa controllata.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese Assistenza: Per la gestione e la liquidazione dei sinistri l'Impresa di Assicurazioni si avvale della Struttura Operativa: Blue Assistance S.p.A., con sede in Via Santa Maria 11 – 10122 Torino</p> <p>Tutela Legale: Per la gestione e la liquidazione dei sinistri l'Impresa di Assicurazioni si avvale di: D.A.S., con sede in Via Enrico Fermi 9/B - Verona</p> <p>Prescrizione: Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in UN ANNO dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (quali, ad esempio, le informazioni sull'età, sullo stato di salute, sull'attività svolta), possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'impresa	<p>Incendio, Furto, Elettronica/Guasti Macchine: Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dall'Impresa di Assicurazioni entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti ai paragrafi delle Esclusioni e Delimitazioni, dolo dell'Assicurato o del Contraente.</p> <p>Responsabilità Civile, Diaria da Ricovero: L'Impresa di Assicurazione una volta ricevuta tutta la documentazione utile per il pagamento dell'indennizzo, potrà procedere, in tempi brevi, alla liquidazione del danno.</p> <p>Infortuni e Inabilità Permanente da Malattia Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa di Assicurazione provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni. Se l'Assicurato decede per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, prima che l'indennizzo sia stato pagato, l'Impresa di Assicurazione, previa produzione del certificato di morte, liquida agli eredi l'importo già concordato, oppure l'importo offerto, oppure l'importo oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dalle norme che regolano l'Assicurazione Infortuni/previsti</p>


 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP Danni.
Rimborso	Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. Qualora il recesso avvenisse in data diversa da quella annuale, l'Impresa di Assicurazione dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile non consumato; per le partite assicurate nella forma a primo rischio, il rimborso di premio imponibile sarà pari alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP Danni</p> <p>Tutela Legale: nel caso di controversie di natura contrattuale, la garanzia decorre trascorsi i 90 giorni dalla stipulazione del contratto.</p> <p>Invalidità Permanente da Malattia la garanzia <u>Invalidità Permanente da Malattia</u> prevede un termine di aspettativa (ovvero di non operatività iniziale della garanzia) pari a 90 giorni.</p> <p>Diaria da Ricovero La copertura assicurativa decorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli infortuni, dalle ore 24:00 del giorno in cui ha effetto l'assicurazione; • per le malattie, dal 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione; • per l'aborto terapeutico e spontaneo e per le malattie dipendenti dalla gravidanza, dal 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione, purché la gravidanza abbia avuto inizio dopo questa data; • per il parto con o senza taglio cesareo, dal 300° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione; • per le conseguenze di stati patologici latenti, insorti anteriormente alla stipulazione del contratto e non ancora manifestati, certa la non conoscenza dell'Assicurato, dal 180° giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione.
Sospensione	Non previsto

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto
Risoluzione	Non previsto

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è rivolto a persone giuridiche (micro, piccole e medie imprese nonché a liberi professionisti) correntiste della Banca Popolare di Bari e della Cassa di Risparmio di Orvieto interessate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutelare l'azienda da uno o più dei seguenti rischi: danni materiali e diretti all'immobile e al suo contenuto a causa di incendio, eventi naturali, furto, ecc; danni alle apparecchiature elettroniche; danni causati a terzi nell'esercizio della propria attività; assistenza legale per difendere i propri diritti nell'ambito della propria attività; assistenza in caso di emergenze; - e/o tutelare il titolare, i collaboratori, i dipendenti o soci dell'azienda dalle conseguenze derivanti da infortunio (avvenuto sia in ambito professionale che nel tempo libero) e da malattia. Il soggetto assicurato, alla data di decorrenza delle Coperture Assicurative, deve avere un'età inferiore a 81 anni per l'attivazione delle garanzie Infortuni mentre l'età deve essere inferiore a 65 anni per l'attivazione delle garanzie Invalidità Permanente da Malattia e Diaria da Ricovero da Infortunio o Malattia. 	

 Quali costi devo sostenere?	
<p>- Costi di intermediazione la quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 35,00% sul premio imponibile – al netto delle imposte.</p>	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A. - Servizio Reclami Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano Fax 02.2775.245 Indirizzo e-mail: cureclami@aviva.com</p> <p>L'Impresa di Assicurazione darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami di spettanza dell'intermediario ma presentati alle Imprese di Assicurazione, saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>

All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa di Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: invass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
------------------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>ARBITRATO: Incendio, Furto, Elettronica/Guasti Macchine In caso di disaccordo sulla valutazione e la quantificazione del danno, le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di Arbitrato. Le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.</p> <p>Tutela Legale In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e l'Impresa di Assicurazione sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Compagnia la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Compagnia stessa, in linea di fatto o di diritto.</p> <p>Infortuni, Invalidità Permanente da Malattia, Diaria da Ricovero In caso di controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente da Infortunio o da Malattia, sulla natura della malattia, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, sui criteri di indennizzabilità nonché sull'entità del danno, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, al Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull'indennizzo.</p>

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, OVE PREVISTO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.